

CONTRATTO DI CONCESSIONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO– ID 2031

LOTTO 2

INDICE

- Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione e Gestore del Contratto**
- Articolo 3: Avvio, orari e cessazione dei servizi**
- Articolo 4: Durata**
- Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia**
- Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario**
- Articolo 7: Canone di concessione, royalty e altri flussi finanziari**
- Articolo 8: Allestimento dei locali**
- Articolo 9: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**
- Articolo 11: Obblighi e adempimenti del Concessionario**
- Articolo 12: Obblighi e oneri a carico della Concedente**
- Articolo 13: Subappalto**
- Articolo 14: Verifiche e controlli**
- Articolo 15: Penali**
- Articolo 16: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**
- Articolo 17: Garanzia definitiva**
- Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 19: Cessazione, revoca, per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente e subentro**
- Articolo 20: Risoluzione**
- Articolo 21: Condizione particolare di risoluzione**
- Articolo 22: Recesso**
- Articolo 23: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 24: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 25: Proprietà del database, dei contenuti dei prodotti editoriali e di merchandising**
- Articolo 26: Logo, marchi e segni distintivi**
- Articolo 27: Titoli di proprietà industriale ed intellettuale e diritti d'autore**
- Articolo 28: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 29: Codice Etico- Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- Articolo 30: Incompatibilità**
- Articolo 31: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 32: Foro esclusivo**
- Articolo 33: Trattamento dei dati personali**
- Articolo 34: Nomina Responsabile del trattamento**
- Articolo 35: Clausola Sociale**

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Parco Archeologico del Colosseo, con sede in Piazza Santa Maria Nova, 53 – 00186 Roma (RM) codice fiscale n. 14490011005, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Alfonsina Russo, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, giusta i poteri conferitigli dal DPCM del 26 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 24 dicembre 2021 al n. 3125, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, piazza Santa Maria Nova n. 53 (nel seguito, per brevità, anche “**Concedente**” o “**Parco**” o Committente)

E

la Società Electa S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia, 12, capitale sociale Euro Euro 1.593.735,00 ___, P.IVA 09671010156, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante Dr.ssa Rosanna Cappelli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019, con durata fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022 (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (“**Codice dei Beni Culturali**”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di gestione di punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni; i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- b) l’art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
- c) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- d) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di

- apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. (“**Consip**”), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure;
- e) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. d), in data 23 dicembre 2015, Consip S.p.A. e il Ministero della Cultura hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l’affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Beni Culturali. Tale Disciplinare è stato prorogato in data 10 giugno 2019, e successivamente rinnovato il 21 luglio 2020;
 - f) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto fino all’aggiudicazione della stessa;
 - g) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del MIC e della Concedente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
 - h) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Euler Hermes S.A. mediante polizza fideiussoria avente numero 2559274, del valore di Euro 2.247.483,00 e la polizza assicurativa richiesta emessa da Generali Italia S.p.A. avente numero 410371347; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
 - i) successivamente alla stipula da parte della Concedente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - j) il numero di repertorio del contratto è il seguente: 004-22 del 24-02-2022; il codice identificativo di gara, CIG, è il seguente: 8060140DEE;
 - k) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” –**OFFERTA TECNICA** ; Allegato “II” –**OFFERTA ECONOMICA** (Offerta economica generata dal sistema e Piano Economico Finanziario (PEF); Allegato “III” -Capitolato Tecnico Lotto 2 e relativi allegati ; Allegato “IV” - Chiarimenti ed Errata Corrige inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “V” – Manuale d’uso del Marchio del Parco); Allegato “V” Patto di integrità -; nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- m) il Concessionario espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dal Patto di integrità;
 - e) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - g) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;
 - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 - k) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
 - l) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa e accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO

1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di editoria e di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico - Lotto 2, nell'**OFFERTA TECNICA** e nell'**OFFERTA ECONOMICA** e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati. I servizi devono essere svolti presso i Siti del Parco Archeologico del Colosseo (nel seguito per brevità e anche "Siti"): Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea.
2. Il Concessionario accetta che dalla gestione dei servizi di cui sopra derivi altresì la fornitura dei materiali di consumo, la fornitura e l'installazione delle apparecchiature tecniche ed elettroniche (pc, stampanti, ecc.) e degli arredi necessari all'erogazione dei servizi, la loro manutenzione, nonché ogni altra attività funzionale e connessa alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA** e del presente contratto.
3. I locali e gli spazi destinati all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono situati all'interno dei Siti del Parco, come specificato nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
4. I locali/spazi da arredare destinati ai servizi di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica (bookshop) situati presso il Sito Colosseo (local1 al 1° e 2° ordine) e presso il Sito Foro Romano-Palatino (locale in via di San Gregorio e in Largo Salara Vecchia o spazio sostitutivo) saranno messi a disposizione del Concessionario previa verifica, secondo i tempi e le modalità più idonei e coerenti con la data di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, secondo un calendario concordato tra le parti, previa redazione, con le modalità indicate nel par. 11.2 del Capitolato Tecnico, del Verbale di Presa in Consegna dei bookshop;
5. In caso di indisponibilità delle aree indicate, si procede come segue:
 - a) il Parco individua più soluzioni allocative alternative sottoponendole al concessionario;
 - b) Il concessionario sceglie la soluzione ritenuta più idonea;
 - c) con verbale di consegna luoghi si assegna l'area stimando i tempi minimi di permanenza.
6. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione, di concerto con il Concessionario e a seguito di valutazioni economiche congiunte, potrà concordare, in ragione di sopravvenute esigenze di conservazione e/o miglioramento dei luoghi dei Siti, variazioni della dislocazione e/o integrazioni dei punti vendita, all'interno dei siti del Parco;
7. Sono designati quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 Martina Almonte e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, Sandra Massimiani;

8. È designato dal Concessionario quale Gestore del Contratto la Dott.ssa Laura Baini, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico e del presente contratto.

ARTICOLO 3

AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si impegna a garantire i servizi oggetto del presente contratto nei seguenti giorni e orari:
 - a. servizio di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica tramite i punti vendita fisici (bookshop): tutti i giorni di apertura dei Siti, durante tutto l'orario di apertura;
 - b. servizio di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica tramite Pagina Web di vendita per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana.
 - c. servizio di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica tramite i punti vendita mobili secondo le stagioni, i giorni e gli orari definiti in

OFFERTA TECNICA;

In caso di inosservanza degli orari sopra richiamati, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo art. 15.

2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Concedente modifichi i suddetti giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione; con l'accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti dalla Concedente anche in relazione ad eventuali aperture straordinarie o prolungamento di orario (laddove richiesto dalla Concedente).

Eventuali variazioni dell'orario e/o dei giorni di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* di cui al comma 1 saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 24 ore. In caso di inosservanza degli orari di apertura variati comunicati, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo art. 15.
3. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui al comma 1 dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.
4. I servizi dovranno essere avviati, previo completamento delle pratiche amministrative e delle verifiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e di tutti gli adempimenti preliminari specificati nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente contratto (cd. "Data di avvio dell'esecuzione delle attività"), salvo diverso accordo tra le parti.
5. Prima della Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà, produrre la documentazione relativa all'elenco dei 5 prodotti di merchandising di cui al par. 9.2.2 del capitolato tecnico e, qualora offerto, la documentazione

relativa al numero aggiuntivo dei prodotti di merchandising ecosostenibili offerti vale a dire la seguente documentazione attestante il possesso del criterio:

- prodotti in tessuto realizzati in cotone biologico conformemente al Regolamento CE 834/07 certificato da parte di un organismo di valutazione della conformità (si presume conforme il prodotto in possesso dell'Ecolabel Europep, la Certificazione GOTS o altra ISO di tipo I equivalente),
 - prodotti in carta in possesso di tutti i criteri dell'Ecolabel europeo o altra ISO di tipo I equivalente,
 - prodotti in legno e derivati del legno in possesso di tutti i criteri FSC/PEFC,
 - prodotti/gadget/oggetti in plastica riciclata conforme ad una ISO di tipo I (ad.es Plastica seconda vita, ReMade in Italy).
6. Alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività sarà redatto apposito Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto, con i contenuti e le modalità stabilite nel par. 11.2 del Capitolato Tecnico.
 7. Qualora, nella cd. "fase a regime" del contratto (cfr. par. 11 del Capitolato Tecnico), dovessero verificarsi delle variazioni in merito agli elementi sopra elencati, il verbale di cui al comma che precede dovrà essere di volta in volta aggiornato in contraddittorio tra le parti. Se le variazioni, da motivare adeguatamente anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 5, comma 6, del presente contratto, si riferiscono ai prodotti per i quali sono previsti criteri ambientali minimi (CAM) e/o a prodotti/elementi per i quali è stato assegnato un punteggio migliorativo, il Concessionario resta obbligato a produrre documentazione idonea a comprovare che le variazioni intervenute garantiscono il mantenimento del punteggio migliorativo e, quindi, il Verbale dovrà dare conto del buon esito delle verifiche sulla nuova documentazione prodotta.
 8. Sempre nella cd. "Fase a regime" del contratto, il Concessionario dovrà, qualora oggetto di offerta, produrre la documentazione idonea a comprovare il possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo inerente la carta stampata o altra etichetta di Tipo I equivalente (per tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione dell'etichetta Ecolabel europea), per la stampa delle guide del Parco in formato tascabile e, su richiesta del Parco, delle altre pubblicazioni del Piano Editoriale.
 9. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine di cui al comma 5, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 15. In ogni caso, il Concessionario accetta che a partire dal 60° giorno dalla stipula del Contratto, ancorché il termine non sia rispettato per fatto a lui imputabile, inizierà a decorrere anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone di cui al successivo art. 7.
 10. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto:
 - a) alla riconsegna dei beni/spazi liberi da cose e persone, nello stato in cui riconosce di averli ricevuti risultante dal Verbale di Avvio dell'esecuzione del contratto, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di Riconsegna dei beni/spazi.La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino dei beni/degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di

consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario;

b) a consegnare alla Concedente la documentazione cartacea ed elettronica relativa ai servizi svolti e in particolare il database contenente i dati storici sull'attività di vendita nei formati standard di esportazione (CSV, XLS, XML, HTML) per i record e per i dati e come dump SQL per le tabelle delle basi di dati;

11. Il Concessionario si impegna, fin d'ora, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l'affidamento dei servizi museali (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l'espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi) e propedeutica al passaggio di consegne verso il Concessionario entrante.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della presente concessione è di 60 mesi decorrenti dalla data del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto (cd. "Data di avvio dell'esecuzione delle attività").
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie dei Siti che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

ARTICOLO 5

MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
5. La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dalla Concedente dovrà darsi conto nel verbale di cui all'art. 3, comma 7, del presente contratto.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
8. Nel caso in cui alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo e Foro Romano-Palatino) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all'art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un periodo di tempo massimo pari a 12 mesi consecutivi."

	Numero di visitatori medio mensile (triennio 2017-2019)
<i>Gennaio</i>	<i>352.264</i>
<i>Febbraio</i>	<i>570.700</i>
<i>Marzo</i>	<i>735.302</i>
<i>Aprile</i>	<i>715.906</i>
<i>Maggio</i>	<i>862.414</i>
<i>Giugno</i>	<i>778.459</i>
<i>Luglio</i>	<i>755.245</i>
<i>Agosto</i>	<i>677.049</i>
<i>Settembre</i>	<i>629.548</i>
<i>Ottobre</i>	<i>581.023</i>
<i>Novembre</i>	<i>421.861</i>
<i>Dicembre</i>	<i>394.967</i>

Rimane inteso che qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario (quali a mero titolo esemplificativo stati di emergenza, calamità naturali, eventuali ulteriori limitazioni normativamente imposte e direttamente conseguenziali al perdurare dello stato di emergenza pandemica incidenti negativamente sulla erogazione dei servizi oggetto di concessione) e ove sussistano le ulteriori condizioni di cui all'articolo 165, comma 6, del Codice, le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

ARTICOLO 7

CANONE DI CONCESSIONE, ROYALTY E ALTRI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, e salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 8, a partire dalla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, dovrà:
 - A. versare alla Concedente un canone fisso annuo di importo pari ad Euro 130.000,00;
 - B. versare alla Concedente una Royalty di importo pari al 29 % sui ricavi annui delle vendite dei prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica, al netto di IVA;

Quanto disciplinato alle lett. A) e B), dovrà essere versato tramite la piattaforma digitale "pagoPA".

Il pagamento del canone di concessione di cui alla lettera A del comma 1 dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate costituite dal 25% dell'importo fisso, entro il giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento, con valuta in pari data, ovvero se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo. Ciascuna rata trimestrale è versata sul conto/i corrente/i indicato/i dall'Amministrazione.

2. Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.
3. Il pagamento della royalty di cui alla lettera B del comma 1 dovrà essere effettuato in rate mensili posticipate e versato all'Amministrazione, tramite la piattaforma digitale "pagoPA", entro il giorno 5 del primo mese successivo al mese della

registrazione degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, per l'intero importo della royalty, nella percentuale di cui al precedente comma 1 lettera B, applicata sugli incassi conseguiti nel mese di riferimento, al netto IVA, risultante dalla sommatoria degli scontrini, delle ricevute, delle fatture emesse o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emesso nel medesimo mese.

4. Contestualmente al pagamento di cui al comma 3, il Concessionario dovrà presentare alla Concedente un rendiconto contenente l'indicazione dell'importo della royalty versata, del dettaglio delle fatture, degli scontrini, delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emessi nel mese di riferimento del fatturato (copie delle chiusure di cassa dell'ultimo giorno del mese di riferimento), al netto dell'IVA, sul quale è stata applicata la royalty. Allo stesso tempo il Concessionario consegna al Responsabile Unico del Procedimento un rendiconto unico, riepilogativo dei singoli rendiconti.
5. Dell'avvenuto versamento del canone e della royalty sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e della royalty dovuta e/o nella retrocessione degli incassi, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 15.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 8, in nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche dei Siti. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Concedente.

ARTICOLO 8

ALLESTIMENTO DEI LOCALI

1. Gli interventi necessari all'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione delle attrezzature a tal fine richieste, la pulizia e manutenzione ordinaria e preventiva dei locali, degli arredi e delle attrezzature strumentali e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile, nonché alle indicazioni tecnico estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'**OFFERTA TECNICA**.
3. L'allestimento funzionale dei locali adibiti ai servizi e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere avviati secondo le modalità e le tempistiche di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e dovranno essere ultimati entro la Data di Avvio dell'Esecuzione delle Attività così come disciplinato al par. 11.2 del Capitolato Tecnico, ai fini dell'avvio delle attività.
4. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di

riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA**, del presente contratto, e di quanto concordato con la Concedente, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, in conformità alle vigenti normative e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA TECNICA** e nel presente contratto.
2. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile ai visitatori, i prezzi e le tariffe applicate.
3. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini e dei titoli d'accesso in conformità a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e proposto nell'**OFFERTA TECNICA**.
4. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ARTICOLO 10

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d.

lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. All'interno del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi, curriculum vitae e le certificazioni linguistiche (in originale o copia conforme) ove richieste e/o offerte a titolo di elemento migliorativo.
6. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal par. 7.2 del Capitolato Tecnico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa di pari inquadramento, esperienza e capacità entro il termine di 10 giorni solari dalla comunicazione della Concedente, ovvero dal diverso termine eventualmente concordato con la stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 e a garantire la continuità dei servizi. L'esercizio da parte della Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. L'impresa si obbliga a consegnare tutti i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto.
8. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto al paragrafo 9.12 del Capitolato Tecnico.
9. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire e tali variazioni dovranno essere recepite all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto di cui all'art. 3, comma 4, come previsto al par. 9.1 del Capitolato Tecnico.
10. Il Gestore del Contratto sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Concedente.
11. In considerazione di quanto precede, il Gestore del Contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del Concessionario ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concessionario e le Concedenti, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli

opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.

12. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto, nonché l'assolvimento degli obblighi retributivi; in caso di mancato adempimento il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, provvede ad applicare le relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti, versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17.
14. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
15. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174 comma 7, D.lgs. 50/2016, troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 13 comma 10 del presente Contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
16. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a

dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

17. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA TECNICA** e nel presente contratto.
18. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
19. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, così come segnalato da ciascun Direttore dell'Esecuzione per quanto di rispettiva competenza, la Concedente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
 - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA TECNICA** nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
 - b) osservare la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - d) manlevare e tenere indenni la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 - e) assumere ogni responsabilità in caso di errato versamento dell'IVA all'erario;
 - f) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, null'osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;
 - g) presentare agli uffici competenti per il territorio tutti gli eventuali titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti dalla normativa vigente,

- espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in Concessione;
- h) provvedere all'avvio dell'esecuzione delle attività entro i termini previsti al precedente articolo 3;
 - i) provvedere tempestivamente al pagamento del canone e della royalty di concessione;
 - j) dotare, a proprie spese, i locali in concessione di attrezzature, hardware informatico e di quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi, in conformità alle vigenti normative;
 - k) provvedere alla pulizia, alla sanificazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
 - l) adeguare i servizi ai mutamenti di orario dei Siti che dovessero intervenire;
 - m) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
 - n) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
 - o) provvedere direttamente alle volture e ai pagamenti delle utenze necessarie allo svolgimento dei servizi (elettricità, telefonia e connettività internet e acqua);
 - p) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
 - q) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
 - r) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
 - s) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS e altri sistemi similari;
 - t) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e dei servizi nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
 - u) informare tempestivamente la Concedente di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, pandemia, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
 - v) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

- w) non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
 - x) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
 - y) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - z) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
 - aa) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - bb) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
 - cc) ottemperare a tutto quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nell'**OFFERTA TECNICA** e nell'**OFFERTA ECONOMICA**.
2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, così come segnalato dal Direttore, la Concedente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente è tenuta a:
- a) mettere il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - b) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo e comunque con un preavviso minimo di 24 ore, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura dei Siti e con un preavviso minimo di 48 ore, tutte le attività straordinarie che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;
 - c) effettuare tutti gli adempimenti previsti a suo carico dal par. 10.1 del Capitolato tecnico (cd. "Fase preliminare").
 - d)

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

ARTICOLO 14

VERIFICHE E CONTROLLI

1. In corso di contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Le verifiche di conformità sugli aspetti qualitativi e sugli adempimenti contrattuali avranno ad oggetto e si svolgeranno nei tempi, modi e con le forme previste ai paragrafi 14.1 e 14.2 del Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente trascritti e che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di ben conoscere e accettare.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Concedente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..
6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionale all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, la Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'**OFFERTA TECNICA** e dal presente contratto.

7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA** e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione della relativa penale e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti nel ed in conformità al Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.

ARTICOLO 15

PENALI

1. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico, Paragrafo 14.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 14.2 del Capitolato Tecnico.
3. La contestazione dell'addebito, la valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Concessionario e l'irrogazione delle penali verranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'Esecuzione.
4. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 34, comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Titolare del Trattamento/Responsabile iniziale del trattamento o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Concessionario o da eventuali subappaltatori/subfornitori, dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Concedente applicherà al Concessionario le penali di cui ai punti 19 e

20 del Paragrafo 14.2 del Capitolato Tecnico, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 20.

5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, le relative penali.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rimborsare alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
8. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, della garanzia definitiva di cui all'art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potranno compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della concessione (quantificato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico), la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto delle Concedenti e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del

Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, sulla garanzia di cui all'art. 17 nei limiti di quanto pagato.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 17

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto dal par. 23.2 del Disciplinare di Gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di Integrità.
3. Il Concessionario ha presentato una garanzia definitiva di durata pari a 3 anni decorrente dalla stipula del presente contratto, che si allega, e si impegna a presentare una successiva garanzia di durata biennale (per una durata complessiva pari a 5 anni), con obbligo di rinnovo da richiedere, da parte del Concessionario medesimo, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. A seguito di ogni rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica del garante. Resta inteso che ove il concorrente si avvalga di tale facoltà, l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Anche in tale ipotesi, resta fermo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente articolo e all'allegato 10b.

4. La Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione della concessione.
5. In particolare, la Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi e adempimenti del Concessionario", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
8. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
9. La Concedente, richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Concedente, previo benestare del Direttore dell'Esecuzione, in ragione dell'esito positivo delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza alla Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo.
11. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta

esecuzione del contratto. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante in caso di errore un'integrazione.

12. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, in particolare, quando:
 - a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) la stazione appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - c) la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
 - a) il valore delle infrastrutture informatiche e degli allestimenti più gli oneri

- accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui tali infrastrutture e contenuti non abbiano ancora superato la fase di accettazione, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle infrastrutture informatiche e degli allestimenti ancora da eseguire, ovvero, nel caso in cui il contratto si trovi nella cd. "fase a regime", del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
 5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
 6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
 7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE

1. La Concedente anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
 - b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 26 “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
 - g) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
 - i) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati “ Canone di concessione e royalty e altri flussi finanziari”, “Obblighi e adempimenti del Concessionario”, “Verifiche e controlli”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritti d’autore”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Condizione particolari di risoluzione”, “Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, “Trattamento dati personali” , “Nomina del Responsabile del Trattamento”.
 - j) nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrità
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Concedente, anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la stessa, anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente, anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza (es. tutti i flussi finanziari e ciò che attiene alla normativa sui servizi pubblici essenziali), non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa, anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Con specifico riferimento alle verifiche di cui al paragrafo 15.1 del Capitolato Tecnico, nell'ipotesi in cui, per quattro trimestri consecutivi, siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione del servizio (Indicatore di Soddisfazione globale **ISg**), la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Concedente, anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, incamererà la garanzia definitiva.
9. Le Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento

delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 21

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Concedente senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 33 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Concessionario e/o Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dal Titolare del Trattamento/Responsabile interno del trattamento o da terzi dagli stessi incaricati come previsto dal successivo art. 33 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Concessionario e/o da Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 22

RECESSO

1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 23

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Concessionario espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 24

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Concedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 25

PROPRIETÀ DEL DATABASE, DEI CONTENUTI DEI PRODOTTI EDITORIALI E DI MERCHANDISING

Alla scadenza del contratto la Concedente acquisisce il diritto di proprietà, e quindi, di utilizzazione e di sfruttamento economico, dei contenuti dei prodotti di merchandising realizzati dal Concessionario;

1. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Concedente in modo perpetuo e illimitato anche per la produzione editoriale nel caso in cui i diritti d'autore e di riproduzione delle immagini siano stati assolti dalla Concedente.

ARTICOLO 26

LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

1. Al Concessionario è assicurato, per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali del logo ufficiale della Concedente nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti dalla Concedente stessa, il cui manuale d'uso al quale il concessionario è tenuto ad attenersi, è allegato e parte integrante del presente contratto. Resta salva la facoltà della Concedente di utilizzare il logo o contrassegno nonché degli altri marchi e segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso ad altri soggetti all'uopo autorizzati.
2. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della Concedente o dalle stesse non autorizzati e a non usare il logo della Concedente per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal Capitolato.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di loghi, segni distintivi o marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concessionario.
4. Al Concessionario è altresì assicurato, per l'erogazione dei servizi di editoria e vendita dei prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica (limitatamente alla produzione di cui ai paragrafi 9.2.1 e 9.2.2 del Capitolato tecnico) oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali delle riproduzioni dei monumenti e delle opere d'arte della Concedente.

ARTICOLO 27

TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di marchi o di privative di altra natura che possano violare altrui diritti.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Concessionario manleverà e terrà indenni la Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei titoli di proprietà industriale ed intellettuale e diritti d'autore il cui diritto è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 28

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi della piattaforma digitale "pagoPA", ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove hanno sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nell'ambito delle transazioni oggetto del presente contratto, del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Concedente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di

adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 29

CODICE ETICO- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbiano adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, (iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 30

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 31

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. La concedente provvederà alla registrazione del contratto dietro presentazione dell'attestazione di versamento dell'imposta di registro da parte del Concessionario. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 32

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico

tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero per i Beni e le attività Culturali o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, il Concessionario sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Concessionario prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
8. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito

dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

10. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 34

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Concessionario è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Finalità del trattamento: nell'ambito delle procedure di acquisto "off – site" ed, eventualmente, anche "on – site" vengono richiesti, gestiti ed elaborati i dati personali degli utenti dei servizi oggetto della Concessione, anche per scopi di profilazione.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto), ferma restando la possibilità per la Concedente di integrare, qualora necessario, nei limiti della categoria dei dati comuni, l'elenco dei dati, in corso di esecuzione del Contratto.
5. Le categorie di interessati sono: utenti dei servizi oggetto della Concessione, anche minori e disabili, rispetto ai quali il Concessionario si impegna a fornire adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, anche relativamente alla profilazione.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Concessionario si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Responsabile interno del trattamento e di seguito indicate, che il Concessionario si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Concessionario deve informare immediatamente il Responsabile interno del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite da ciascun Responsabile interno per il trattamento dei dati personali al Concessionario;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

- f) valutare i rischi effettivi che incombono sul trattamento dei dati personali dalla quale si deducano gli impatti nei confronti degli interessati e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Responsabile interno del trattamento, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) assistere il Titolare/Responsabile interno del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come sopra specificate, il Concessionario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. Il Concessionario può avvalersi di altre imprese (nel seguito "Sub - Responsabili") per gestire attività di trattamento specifiche, informando di volta in volta il Responsabile interno del trattamento il quale dovrà provvedere alle relative nomine a sub-Responsabile del trattamento. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

9. I Sub - Responsabili devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Responsabile Interno del trattamento al Concessionario, riportate in uno specifico atto di nomina. Spetta al Concessionario assicurare che il Sub - Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del Sub - Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione

dei dati, il Concessionario è interamente responsabile nei confronti del Responsabile interni del trattamento di tali inadempimenti; la Concedente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Sub - Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Concedente, per il tramite del responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto con il Concessionario. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Concedente applicherà, per il tramite del Responsabile del Contratto, al Concessionario la penale di cui all'art. 15 e diffonderà lo stesso a far adottare al terzo autorizzato del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di ritardo nell'adeguamento a tale diffida, la Concedente potrà applicare la penale di cui all'art. 15 del Contratto. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Concedente potrà, per il tramite del Responsabile del Contratto, risolvere il contratto con il Concessionario ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Concessionario manleverà e terrà indenne il Responsabile interno del trattamento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, in termini di danni materiali e immateriali, in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Concessionario deve assistere il Responsabile interno del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile interni del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Concessionario informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento e, per conoscenza, il Responsabile interno del Trattamento, di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Concessionario fornirà il necessario supporto al Titolare.
12. Il Concessionario deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare, il Responsabile interno del Trattamento e i rispettivi DPO, in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità

Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare e il Responsabile interno del Trattamento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

13. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento e del Responsabile interno del Trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e a consentire al Titolare e al Responsabile interno del Trattamento - anche tramite soggetti terzi dagli stessi autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle istruzioni e delle norme in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, il Responsabile interno del Trattamento informa il Concessionario con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento e delle istruzioni, la Concedente applicherà, per il tramite del Responsabile del Contratto, la penale di cui all'art. 15 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Il Concessionario deve comunicare al Responsabile interno del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Concessionario collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare e del Responsabile interno del Trattamento.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario, su richiesta del Responsabile interno del Trattamento, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento/Responsabile interno del Trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Concessionario si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"* e ss.mm. e ii.
17. In via generale, il Concessionario si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali

trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Concessionario o da un terzo autorizzato.

18. Su richiesta del Titolare/Responsabile interno del Trattamento, il Concessionario si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Concedente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
19. Il Concessionario non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento/Responsabile interno del Trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Concessionario, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Concessionario.
21. Nel caso in cui il Concessionario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile interno del Trattamento oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Concessionario si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare/Responsabile interno del Trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 35

CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del

13.2.2019, nonché nel rispetto dei CCNL “Servizi integrati /Multiservizi” e “Aziende Grafiche ed Affini e Aziende editoriali anche multimediali” e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.

2. La Concedente, monitorerà durante l’esecuzione del contratto il rispetto da parte del Concessionario del Piano di assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire alla Concedente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.).
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l’inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione della gravità dello stesso.

ARTICOLO 36

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’efficacia e l’esecuzione del contratto di concessione sono condizionate all’esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei conti come previsto dall’art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Roma, lì _____

La Concedente:

Il Concessionario/L’Impresa

Parco Archeologico del Colosseo

Il legale rappresentante

Alfonsina Russo

C.F.: RSSLNS59S63E506K

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Electa S.p.A.

il legale rappresentante

Rosanna Cappelli

C.F.: CPPRNN60R60L103R

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto Rosanna Cappelli, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione e Gestore del Contratto

Articolo 3: Avvio, orari e cessazione dei servizi

Articolo 4: Durata

Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario

Articolo 7: Canone di concessione, royalty e altri flussi finanziari

Articolo 8: Allestimento dei locali

Articolo 9: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 11: Obblighi e adempimenti del Concessionario

Articolo 12: Obblighi e oneri a carico delle Concedenti

Articolo 13: Subappalto

Articolo 14: Verifiche e controlli

Articolo 15: Penali

Articolo 16: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 17: Garanzia definitiva

Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 19: Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse risoluzione per inadempimento della Concedente e subentro

Articolo 20: Risoluzione

Articolo 21: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 22: Recesso

Articolo 23: Trasparenza dei prezzi

Articolo 24: Obblighi di riservatezza

Articolo 25: Proprietà del database, dei contenuti dei prodotti editoriali e di merchandising

Articolo 26: Logo, marchi e segni distintivi

Articolo 27: Titoli di proprietà industriale ed intellettuale e diritti d'autore

Articolo 28: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 29: Codice Etico- Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 –piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 30: Incompatibilità

Articolo 31: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 32: Foro esclusivo
Articolo 33: Trattamento dei dati personali
Articolo 34: Nomina sub-Responsabile del trattamento
Articolo 35: Clausola Sociale

Il Concessionario/L'Impresa
Electa S.p.A
Il legale rappresentante
Rosanna Cappelli
C.F. CPPRNN60R60L103R